

- una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente l'avviso di cessione ai sensi dell'art. 58, comma 2, del t.u.l.b.;

Alla suddetta comunicazione non si applicano i tributi e le formalità (doppia nota di trascrizione) previste per la pubblicità navale. La comunicazione può essere ritenuta preferibile ove si renda necessario o opportuno dimostrare la titolarità giuridica del bene non risultando dai registri il cessionario formalmente intestatario.

Da ultimo resta impregiudicata l'applicabilità di detti tributi e formalità allorché il soggetto voglia comunque procedere alla trascrizione prevista dall'art. 2843 cod. civ. al fine di assicurare una più esauritiva e completa informazione e una maggiore tutela dei terzi in relazione alle vicende evolutive del bene.

Il Direttore Generale
(Dott. Massimo Provinciali)

Massimo Provinciali